


CONTRASTO HATE SPEECH

Istigazione all'odio online



- Gli episodi di violenza verbale perpetrata all'interno di social media, social network e blog contro i singoli o intere categorie di persone sono sempre più frequenti ed assumono, attraverso, la capacità di propagazione del Web, dimensioni gravi



ASPETTI DEFINITORI

- Sotto il profilo giuridico, nella categoria dell'HATE SPEECH vanno ricompresi tutte le manifestazioni di pensiero ai confini della libertà di espressione, e quindi tutte le diverse connotazioni che le «espressioni odiose» possono assumere, dalla discriminazione razziale, all'istigazione alla violenza, dai sentimenti xenofobi, alle esternazioni misogine che trovano nella Rete uno sfogo libero e potenzialmente illimitato



HATE SPEECH E WEB

- Si tratta di un fenomeno accresciuto dalla natura intrinseca del Web che è ormai sempre più il luogo in cui matura l'opinione pubblica, si colloca la comunicazione politica, si spostano le dinamiche di mercato
- Come afferma S. Rodotà, la «Rete si presenta così come un luogo di conflitti, non pacificato da una sua attitudine all'autoregolazione» ma spesso inquinato da logiche e interessi particolari che tendono ad affermarsi sulla base di meri rapporti di forza



TENSIONE TRA FREE SPEECH E HATE SPEECH

- Qualsiasi intervento limitativo alla libera espressione provoca un restringimento della libertà dell'individuo
- Rischio di ridurre la portata del FREE SPEECH per uno sviluppo più democratico della società
- Bisogna tuttavia prendere coscienza del terreno sui cui tale libertà si realizza, in modo da calibrare ed adeguare la garanzia dei diritti di ciascuno con le dinamiche peculiari della realtà virtuale.



TWITTER

- IL SOCIAL NETWORK SOSPENDERÀ GLI ACCOUNT CHE PUBBLICANO TWEET CHE ISTIGANO ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA.
- La compagnia, che già nel 2015 aveva inteso agire in modo incisivo contro ogni genere di abuso veicolabile sulla propria piattaforma, ha di recente pubblicato un regolamento volto ad aumentarne il livello di sicurezza.
- Il divieto di minacce violente da parte degli utenti è ora categorico, e **la trasgressione delle regole di condotta potrà costare la sospensione dell'account di chi si renda protagonista di simili azioni.**



TWITTER

- In un messaggio pubblicato dal social network si sottolinea come “la protezione da abusi e molestie sia vitale per mettere le persone nella condizione di esprimersi liberamente su Twitter”.
- Gli utenti non possono “promuovere la violenza contro una persona o attaccarla direttamente o minacciare altre persone in base a razza, etnia, origine nazionale, orientamento sessuale, sesso, identità sessuale, religione, età, disabilità o malattia”.



TWITTER

- Le azioni che possono essere soggette al blocco temporaneo o alla sospensione di un account annoverano anche “l’intimidazione o l’incitazione al terrorismo”.
- Twitter non “tollererà comportamenti volti a molestare, intimidire o usare la paura per mettere a tacere la voce di un altro utente”.



FACEBOOK

- La nostra missione è fare in modo che ciascuno possa condividere la propria vita e che il mondo sia più aperto e connesso.

Le conversazioni che si tengono su Facebook riflettono la diversità di una comunità di oltre un miliardo di persone.

Desideriamo che le persone si sentano sicure quando usano Facebook. Pertanto, abbiamo redatto una serie di standard della comunità,



CI TENIAMO ALLA TUA SICUREZZA

- Provvederemo a rimuovere i contenuti, disabilitare gli account e collaborare con le forze dell'ordine qualora ritenessimo reale l'eventualità di seri rischi di danno fisico o minacce dirette alla sicurezza pubblica.
- Minacce dirette: controlliamo con cura le segnalazioni di linguaggio minaccioso per individuare reali minacce alla sicurezza pubblica e personale. Rimuoviamo le minacce verosimili di danni fisici alle persone. Rimuoviamo anche le minacce di furto, atti di vandalismo o altri danni economici.
- **AUTOLESIONISMO** = non consentiamo la promozione di autolesionismo e suicidio. Vietiamo i contenuti che promuovono o incoraggiano il suicidio o altre forme di autolesionismo, compresi l'autolesionismo e i disturbi alimentari.



FACEBOOK

- **ORGANIZZAZIONI PERICOLOSE:** non consentiamo a nessuna organizzazione impegnata nelle seguenti attività di avere una presenza su Facebook: terrorismo e crimine organizzato.
- Rimuoviamo anche i contenuti che esprimono sostegno a gruppi che si distinguono per il loro comportamento violento e criminale. Non è consentito sostenere o elogiare i leader di tali organizzazioni o giustificare le loro attività violente.
- Pur apprezzando la possibilità di un dibattito più ampio e di commenti relativi a questi argomenti generali, chiediamo a queste persone di dimostrare sensibilità nei confronti delle vittime di violenza e discriminazione



FACEBOOK

- **BULLISMO E INTIMIDAZIONI:** non tolleriamo atti di bullismo o intimidazioni. Ti consentiamo di esprimerti liberamente in merito a questioni e persone di interesse pubblico, ma rimuoviamo i contenuti intenzionalmente diretti a singoli individui con lo scopo di umiliarli o metterli in imbarazzo



FACEBOOK

- **ATTACCHI A PERSONAGGI PUBBLICI=** permettiamo discussioni aperte e critiche nei confronti di persone che sono menzionate dai media o ricevono una grande attenzione da parte del pubblico per le loro attività professionali e non. Rimuoviamo le minacce credibili nei confronti di personaggi pubblici e le incitazioni all'odio a loro indirizzate, come avviene anche per i singoli individui



FACEBOOK

- **Attività criminali:** è proibito usare Facebook per agevolare o organizzare attività criminali che provocano danni fisici a persone, aziende o animali o danni economici a persone o aziende. Collaboriamo con le forze dell'ordine quando, a nostro avviso, sussiste la possibilità reale di seri rischi di danno fisico o minacce dirette alla sicurezza pubblica.



FACEBOOK

- **VIOLENZA E SFRUTTAMENTO SESSUALE**
- **Rimuoviamo i contenuti che minacciano o promuovono violenza o sfruttamento sessuale. Inclusi lo sfruttamento sessuale di minorenni e le aggressioni a sfondo sessuale.**



...NON MANCANO CRITICHE

- Nonostante la policy di Facebook proibisca già l'incitamento all'odio, la società di Mark Zuckerberg viene da sempre criticata per la sua effettiva mancanza di controllo sull'*hate speech*.
- È diffusa l'opinione che la policy del social network sia di fatto più restrittiva nei confronti di immagini di nudo e sessualità che nei confronti dei discorsi violenti.



▪ GENNAIO 2016


- FACEBOOK HA AVVIATO UNA COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TEDESCO PER IL CONTRASTO ALL'INCITAMENTO ALL'ODIO.
- La compagnia, dopo un incontro con il Ministro della Giustizia Heiko Maas, ha comunicato la nascita di **una task force con il governo tedesco**, a cui probabilmente si uniranno a breve anche altri colossi del web.



COME INTERVENIRE?

- ATTEGGIAMENTO LIBERAL = LE DINAMICHE INTERNE ALLA RETE CONSENTONO, DA SOLE, UN DIBATTITO PUBBLICO CAPACE DI CONDURRE SPONTANEAMENTE AL PROGRESSO DEMOCRATICO
- ATTEGGIAMENTO INTERVENTISTA = IL PROCESSO DEMOCRATICO VA FAVORITO ATTRAVERSO UN'AZIONE DEI POTERI PUBBLICI CHE NON SIA AFFATTO DIRETTA AL CONTROLLO O ALLA GESTIONE DELLA RETE, MA CHE FACILITI COMUNQUE FENOMENI VIRTUOSI DI CIRCOLAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE IDEE





L'IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI

- L'attività normativa delle istituzioni europee e internazionale, nonché quella giurisprudenziale della Corte di Strasburgo è volto ad approdare ad un punto di equilibrio tra esigenza di contrasto all'HATE SPEECH e tutela delle libertà fondamentali, prime fra tutte la libertà di espressione



CONSIGLIO D'EUROPA E HATE SPEECH

Il Consiglio d'Europa ha mostrato particolare attenzione al tema della discriminazione sul WEB, con l'adozione di due accordi internazionali diretti a contrastare i crimini informatici e, in particolare, condotte discriminatorie da parte degli utenti sul Web.



CONVENZIONE DEL COE SULLA CRIMINALITÀ INFORMATICA

- Tale Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2004 e ratificata dall'Italia con legge n. 48 del 2008
- La Convenzione mira a fornire strumenti di lotta al CYBERCRIME e di armonizzare la normativa dei Paesi aderenti
- Tale Convenzione contiene un **PROTOCOLLO ADDIZIONALE** relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici



PROTOCOLLO

- Il Protocollo nasce dalla convinzione di «assicurare un buon equilibrio tra la libertà d'espressione e una lotta efficace contro gli atti di natura razzista e xenofobica sul WEB»
- Oltre a definire in cosa consiste il materiale razzista e xenofobo, il protocollo determina le condotte che prevedono l'incriminazione. Tra queste ci sono: “diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite di sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità”.



UNIONE EUROPEA E HATE SPEECH

TRATTATI

Carta dei diritti dell'Unione europea

Direttive



TRATTATO DI AMSTERDAM

- **Trattato di Amsterdam**
- **Articolo 13**
- 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.



ARTICOLI 18 E 157 TFUE

Divieto di discriminazione per motivi di nazionalità

– Divieto di discriminazione per motivi di sesso (retribuzione e trattamento)



ART. 10 TFUE

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale



CARTA DEI DIRITTI UE

- *Articolo 21*

- **Non discriminazione**

- 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.



DIRETTIVE

- Direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Dir. 2000/43/CE)
- Direttiva che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (Dir. 2000/78/CE)
- Direttiva 2006/54/UE

